

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)

Giovedì 17 dicembre 2009

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Ricorda, inoltre, che la Commissione ha votato gli emendamenti fino all'emendamento 1.88. Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 1.24: s'intende vi abbiano rinunciato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira i suoi emendamenti 1.171, 1.172 e 1.173. Illustra quindi l'emendamento 1.178, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.178.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.18: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.174, 1.176 e 1.177.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.105, volto a sopprimere l'ultima parte della lettera *b*), al fine di prevedere che sia riconosciuta e garantita la dignità di ogni persona, senza ulteriori specificazioni. Ritiene che tale formulazione sia più rispondente alla finalità di un pieno riconoscimento di tale valore.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che, se fosse approvato l'emendamento 1.105, la norma che ne risulterebbe andrebbe nel senso opposto a quello testé evidenziato dall'onorevole Farina Coscioni. Infatti, la formulazione della lettera *b*), che l'emendamento tende a modificare, afferma che la dignità della persona è garantita in via prioritaria rispetto all'interesse della società. Se si eliminasse tale precisazione, la garanzia della dignità della persona ne risulterebbe in un certo senso diminuita.

Anna Margherita MIOTTO (PD) non condivide le considerazioni svolte dal deputato Polledri, riguardo all'interpretazione dell'emendamento 1.105.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.105.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.17: s'intende vi abbia rinunciato.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) osserva che le finalità dell'emendamento 1.106 appaiono diametralmente opposte a quelle sottese all'emendamento 1.105 testé votato, cosa che dimostra l'intento prettamente ostruzionistico degli stessi.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), contestando i rilievi mossi dall'onorevole Saltamartini, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.106.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.106 e 1.170.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), nell'annunciare il ritiro del suo emendamento 1.240, intende evidenziare che la proposta emendativa in questione riguarda una questione centrale che si pone al centro del dibattito sviluppatosi nel Parlamento e nell'opinione pubblica sul testamento biologico, e cioè il diritto all'eutanasia. Poiché, infatti, il progresso della medicina ha creato tempi intermedi anche lunghi tra la vita e la morte, l'eutanasia diventa il mezzo per accompagnare la persona verso una morte dignitosa e senza sofferenza, con la conseguenza che, a suo avviso, non c'è ragione per non accettare anche terminologicamente l'eutanasia e per non superare ogni tipo di pregiudizio verso questa pratica.

Paola BINETTI (PD) ritiene di dover osservare come la cultura dell'autodeterminazione rappresenti quella sorta di «sabbia mobile» sopra la quale si muove il provvedimento in esame e che vede contrapposti, da un lato, i sostenitori del diritto all'eutanasia e, dall'altro, coloro che contestano tale diritto. A suo avviso, invece, su questo punto non sono accettabili ambiguità terminologiche e il testo non dovrà essere suscettibile di interpretazioni poco chiare o imprecise: la legge dovrà negare esplicitamente il diritto all'eutanasia.

Massimo POLLEDRI (LNP) tiene a evidenziare come l'autodeterminazione debba trovare i suoi spazi all'interno dell'alleanza terapeutica ma non possa assolutamente arrivare fino al riconoscimento del diritto all'eutanasia. Con riferimento poi all'emendamento 1.47, non comprende perché faccia riferimento al divieto di «ogni forma di eutanasia», quando anche il senatore Veronesi ha sostenuto che non esistono forme di eutanasia passiva.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda alla Commissione che l'emendamento 1.240 è stato ritirato, invitando pertanto coloro che si sono iscritti a parlare ad intervenire sull'emendamento 1.47.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 1.47, che propone di sostituire il testo della lettera *c*) con una formulazione molto più chiara e netta, che non potrà dare adito a problematiche interpretative. La formulazione proposta dal suo emendamento evita di ribadire ciò che è ovvio per ogni medico, dando fiducia alla relazione terapeutica tra medico e paziente. Il testo attuale, invece, lascia trasparire una visione negativa di fondo come se la disposizione di cui alla lettera *c*) fosse necessaria per fronteggiare una richiesta di eutanasia diffusa nel paese. Ciò non risponde a verità: nel nostro paese c'è una richiesta di cure, di attenzione al paziente, di vita.

Laura MOLTENI (LNP) desidera osservare come dal dibattito emerga una deriva eutanasi da parte di alcuni deputati, che non condivide affatto. Non ritiene poi che dalla lettera della norma traspaia un pessimismo di fondo, ma giudica invece opportuno il richiamo in essa contenuto alle norme del codice penale, richiamo che serve proprio a chiarire in quali fattispecie penali si incorre.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) ritiene che l'emendamento 1.47 sia lontanissimo da una deriva eutanasiaca, come dimostra il divieto assoluto, espresso con la massima chiarezza, di ogni forma di eutanasia.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), dopo aver rilevato come la sensibilità dell'opinione pubblica su questo tema sia alta, ritiene non si possa qualificare negativamente l'esigenza di porre delle regole per disciplinare l'eutanasia. Ciononostante, se il Parlamento italiano desidera approvare un testo condiviso sarà necessario vietare condotte eutanasiche sia attive che passive, come peraltro prevede il testo da lui proposto. Tuttavia, osserva che la lettera *c*) non appare formulata in modo adeguato, lasciando spazi aperti a condotte eutanasiche diverse da quelle riconducibili alle fattispecie penali citate nella norma, mentre l'emendamento 1.47 vieta in maniera più ampia e più completa tali condotte.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che la formulazione della lettera *c*), come approvata dal Senato, fotografa esattamente la situazione attuale, nella quale se si accerta che il medico abbia praticato forme di eutanasia lo stesso viene condannato ai sensi dei tre articoli del codice penale richiamati dalla lettera medesima.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL) concorda con le considerazioni espresse dal collega Della Vedova e giudica preferibile la formulazione proposta dall'emendamento 1.47 dell'onorevole Turco. Non comprendendo infatti la necessità di richiamare norme del codice penale per vietare condotte che comunque risultano già proibite in base all'ordinamento vigente e ribadendo che i medici sono deontologicamente tenuti a non praticare l'eutanasia, ritiene superfluo il disposto della lettera *c*).

Massimo POLLEDRI (LNP) non condivide quanto da ultimo affermato circa l'inutilità del richiamo agli articoli del codice penale contenuto nella lettera *c*). Infatti, i divieti acquistano efficacia solo se provvisti di sanzione penale o amministrativa per la loro inottemperanza: un divieto non può sostanziarsi in una mera affermazione di principi, ma deve essere corredato di apposita sanzione. Osserva, infine, che la norma appare ancor più necessaria in considerazione del fatto che, a volte, la giurisprudenza non ha ravvisato in tali condotte le fattispecie penali richiamate.

Luisa BOSSA (PD), dichiarando il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.47, osserva che la formulazione del divieto di ogni forma di eutanasia suggerita da tale proposta emendativa sia completa, chiara ed esaustiva e non necessita di alcuna precisazione aggiuntiva.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 1.47.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.